



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

AGGIORNATO IL 20/03/2018

SOMMARIO

Pag. 2

ORGANI COLLEGIALI
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Pag. 4

NORME PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Pag. 4

COLLEGIO DEI DOCENTI

Pag. 5

ASSEMBLEE E RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Pag. 6

CURA DELLA STRUTTURA E RESPONSABILITÀ

Pag. 7

CRITERI GENERALI PER L'ISCRIZIONE DEI NUOVI ALUNNI E
DEI DISABILI

Pag. 8

BORSE DI STUDIO

ORGANI COLLEGIALI

Nell'intento di realizzare i propri obiettivi, la comunità educante, secondo lo spirito della Legge N° 477 del 3/7/73, si struttura nei seguenti organi collegiali:

- a) Consiglio d'Istituto
- b) Collegio dei docenti
- c) Assemblea di Classe, Interclasse o Istituto
- d) Rappresentanti di classe

Ogni organo collegiale ha un proprio regolamento, predisposto dall'Ente Gestore e adottato dal Consiglio di Istituto, che verrà consultato per modifiche e approfondimenti.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 01) Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale che ha potere deliberante sulle materie di propria competenza, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle finalità e degli ordinamenti propri dell'Istituto. Il Consiglio di Istituto potrà, attraverso i suoi membri, recepire suggerimenti da chiunque partecipi alla vita della scuola.

Art. 02) Il Consiglio di Istituto è unico per tutto il plesso scolastico e ne fanno parte, come membri di diritto:

- Il Consiglio Direttivo (Legale Rappresentante, membri del CdA designati, Coordinatrici)
- Le Vice Coordinatrici

Sono membri elettivi:

- due genitori della scuola dell'infanzia
- due genitori della scuola primaria
- un docente della scuola dell'infanzia
- due docenti della scuola primaria
- Un non docente

Art. 03) Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. Le votazioni avvengono per alzata di mano; sono segrete solo quando si riferiscono a persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 04) A giudizio del Consiglio stesso, espresso a maggioranza assoluta, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti di vario livello.

Art. 05) È presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta (legale). Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

L'elezione del Presidente avviene in occasione della prima convocazione del Consiglio di Istituto, entro e non oltre (30) giorni dalle elezioni. Contestualmente si provvederà anche all'elezione dei membri della giunta (vedi art. 13). Spetta al Presidente uscente, se facente ancora parte della comunità educante, provvedere alla convocazione del primo CdI. Se nuovamente eletto tra i membri del Consiglio di Istituto, aprirà l'assemblea sino all'elezione del nuovo Presidente. In sua assenza, sarà compito del Legale Rappresentante dell'Istituto indire e introdurre la prima convocazione. In caso di parità verrà scelto il candidato più giovane.

Art. 06) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario redige il verbale che verrà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva; l'estratto del verbale verrà esposto entro una settimana a firma del Presidente e del Segretario.

Art. 07) I membri elettivi del Consiglio di Istituto durano in carica tre anni. I genitori e i docenti, che nel corso del triennio perdono il requisito per essere consiglieri in carica, saranno sostituiti mediante cooptazione

tra le surroghe elette, fino ad esaurimento delle stesse. Il Consiglio di Istituto rimane in carica con tutti i suoi poteri sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 08) Il requisito per essere eletti è, per i genitori e per i docenti, far parte della comunità dell'Istituto. Docenti e genitori, perdono il diritto a far parte del Consiglio di Istituto dopo tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni ordinarie del Consiglio.

Art. 09) Un argomento non scritto all'ordine del giorno non può essere trattato, a meno che la relativa proposta non sia approvata per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10) I consiglieri nei loro interventi devono sempre chiedere la parola al Presidente, che fa anche da moderatore. Il Presidente richiama all'ordine chi prende la parola senza il suo consenso e quanti non si attengono alle norme stabilite dal presente regolamento. Quando un consigliere ha parlato su un determinato argomento, non gli è permesso intervenire nuovamente, prima che abbiano preso la parola tutti i consiglieri iscritti a parlare sull'argomento.

Art. 11) Ogni decisione del Consiglio di Istituto deve essere posta in votazione dal Presidente al termine della discussione secondo le modalità espresse dall'Art. 3.

Art. 12) Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega, ad eccezione del Legale Rappresentante.

Art. 13) Il Consiglio di Istituto elegge al proprio interno, subito dopo l'elezione del Presidente, a scrutinio segreto, una Giunta Esecutiva formata dal Presidente del Consiglio di Istituto, un genitore, un insegnante e un non docente. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Fanno parte di diritto della Giunta le Coordinatrici didattiche e il Legale Rappresentante. In caso di parità verrà scelto il candidato più giovane.

Art. 14) Il Consiglio di Istituto viene convocato dalla Giunta esecutiva in via ordinaria, o dal Presidente per esigenze straordinarie, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri con lettera firmata ed indirizzata al Presidente stesso. La convocazione, con ordine del giorno preparato dalla Giunta Esecutiva, deve essere comunicata con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni, tramite lettera ai singoli componenti, firmata dal Presidente. La lettera può essere spedita in formato Pdf tramite posta elettronica, con risposta confermando la ricezione del documento. L'ordine del giorno, una volta formulato, sarà esposto negli appositi spazi.

Art. 15) Il Consiglio di Istituto deve riunirsi in via ordinaria almeno una (1) volta l'anno, all'inizio o alla fine dell'anno scolastico.

Art. 16) Il Consiglio di Istituto delibera le proprie mozioni dirette agli organi di gestione competenti allo svolgimento delle attività scolastiche ed educative in merito a:

- a)** criteri di programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche: particolarmente di corsi di recupero e sostegno, libere attività complementari, di visite guidate e di viaggi di istruzione;
- b)** promozione di contatti con altre scuole o Istituti per scambi di informazioni e di esperienze e per eventuali iniziative di collaborazione;
- c)** partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- d)** forme e modalità per iniziative assistenziali o di sostegno alle famiglie meno abbienti;
- e)** forme e modalità di sostegno all'Istituto nel suo impegno alla conservazione e manutenzione dell'immobile dove sono dislocate le scuole;
- f)** valutazione di progetti di varia natura;
- g)** calendario scolastico.

Inoltre esprime pareri circa criteri generali relativi:

- alla iscrizione degli alunni;
- all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici;
- all'andamento generale didattico ed amministrativo dell'Istituto e su eventuali modifiche organizzative.

Art. 17) I componenti del Consiglio di Istituto sono tenuti alla riservatezza sullo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso. Ogni argomento può essere reso pubblico solo dopo l'approvazione.

NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 18) Docenti e genitori hanno diritto di eleggere, all'interno delle proprie categorie, i relativi rappresentanti. Ad eccezione dei membri di diritto, ogni singolo componente la comunità educante ha la possibilità di candidarsi. Verrà messo a disposizione, 10 giorni prima delle votazioni, uno stampato che raccolga i nomi di coloro che intendono proporre la propria candidatura. Alla lista ci si potrà aggiungere sino alle ore 17 del giorno precedente l'apertura dei seggi. La candidatura è ammessa solo per una categoria. La lista sarà esposta al seggio elettorale.

Art. 19) Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 20) Le elezioni si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) Il Consiglio di Istituto uscente funge da commissione elettorale, fissa la data e la durata delle elezioni, nomina un unico seggio elettorale composto da:

- un Presidente
- quattro scrutatori di cui due docenti e due genitori che si alternano al seggio in modo da garantire costantemente la presenza delle due componenti. Uno scrutatore funge anche da vice presidente del seggio.

b) I componenti del seggio elettorale hanno i seguenti compiti:

- predispongono le liste dei votanti, copia delle quali sarà esposta all'albo
 - siglano le schede da utilizzare per le votazioni
 - sigillano e controllano le urne
 - provvedono all'identificazione dell'elettore, ne richiedono la firma attestante l'avvenuta votazione da porre sull'apposito elenco
 - provvedono alla chiusura del seggio all'ora prestabilita
 - provvedono allo spoglio delle schede redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali
 - espongono all'albo i risultati elettorali.
- c)** Nell'eventualità che il Consiglio uscente non riuscisse ad esprimere scrutatori di seggio e presidente, si allargherà la richiesta a tutte le componenti (genitori, docenti e non docenti) per garantire la presenza al seggio e lo scrutinio delle schede.

Art. 21) Sono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. Ogni elettore deve esprimere un massimo di tre preferenze all'interno della propria categoria. In caso di parità verrà scelto il candidato più giovane.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 22) È il punto in cui si costruiscono l'unità e la corresponsabilità educativa e didattica della scuola; in cui si stabiliscono finalità, contenuti e metodi, con i quali ogni docente deve confrontarsi; è il luogo in cui si rivedono e decidono continuamente i passi del percorso didattico. Vi partecipano la Coordinatrice didattica, che lo presiede e ne redige il verbale, e tutti gli insegnanti, a qualunque titolo lavorino nella scuola.

Il Collegio si riunisce almeno due volte al mese o secondo le modalità definite nelle prime riunioni.

Art. 23) Il Collegio dei Docenti formula proposte alla Coordinatrice per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione degli orari delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Art. 24) Il Collegio dei Docenti, in pieno accordo con la Coordinatrice, che sentirà il Legale Rappresentante (per il CdA) per approvazione, può adottare e promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione.

Art. 25) Il Collegio dei Docenti, in pieno accordo con la Coordinatrice, che sentirà il Legale Rappresentante (per il CdA) per approvazione, promuove iniziative di aggiornamento dei docenti.

Art. 26) La Coordinatrice, raccolto a propria discrezione il parere dei docenti, suggerisce al Legale Rappresentante (per il CdA), per approvazione, il vice coordinatore.

Art. 27) Il Collegio dei Docenti elegge i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto.

Art. 28) Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Durante l'orario scolastico curricolare, le ore in cui i docenti vengono sostituiti dagli specialisti, saranno utilizzate per colloqui con i genitori, colleghi, coordinatrice, correzione degli elaborati e quant'altro necessario ad approfondire e completare il lavoro educativo assegnato. Per esigenze particolari, che comportino il dover uscire dall'edificio scolastico, i docenti si dovranno rivolgere alla Coordinatrice.

ASSEMBLEE E RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Art. 29) Le Assemblee possono essere: di Classe, di Interclasse o di Istituto.

Art. 30) All'Assemblea di Classe partecipano di diritto, oltre a tutti i genitori della classe, anche tutti i docenti della classe e, senza vincoli e a loro discrezione, le Coordinatrici. Anche il Legale Rappresentante dell'Istituto, nel caso di problemi di particolare gravità o per comunicazioni istituzionali che non possano essere delegate ad altri, sentite le Coordinatrici, ha diritto di partecipare all'Assemblea. In essa le insegnanti presentano il proprio lavoro, la situazione della scolaresca, i passi compiuti e quelli previsti, le attività e gli strumenti in uso. In essa avviene anche il confronto sui fondamenti educativi e si costruisce l'unità scuola-famiglia. È il luogo in cui ogni genitore può porre domande, proposte, problemi.

Art. 31) La data di convocazione e l'O.d.G. dell'Assemblea sono di norma proposte dai docenti della classe, che utilizzeranno per la formulazione dell'ordine del giorno tutte le problematiche emerse nella vita della classe ovvero quelle emerse nel colloquio con i genitori. L'Assemblea di Classe è guidata da un docente oppure dalla Coordinatrice, se presente.

Art. 32) L'Assemblea di Classe elegge, tra i genitori, entro il primo mese di scuola, due **Rappresentanti di Classe**, che non appartengano allo stesso nucleo familiare. Un genitore non può rappresentare più di una classe. Attraverso l'elezione dei rappresentanti di classe si vogliono individuare, in primo luogo, genitori che possano fare da punto di riferimento organizzativo per iniziative particolari via via emergenti nel corso dell'anno scolastico.

Art. 33) **È opportuno a questo punto sottolineare come l'Istituto vede nel rapporto diretto della famiglia con l'insegnante o con le direzioni lo strumento insostituibile e non delegabile per conoscere e accogliere il bambino e per parlare della sua crescita.** Nel rapporto diretto si pongono le basi per il consolidarsi di quella fiducia reciproca tra adulti che è fondamento del comune (anche se differenziato nei compiti) impegno educativo. La scelta dell'Istituto è, perciò, quella di privilegiare la massima partecipazione di tutti e di ogni singolo genitore alla vita della scuola.

Art. 34) I Rappresentanti di Classe debbono essere eletti dalla maggioranza assoluta dei genitori presenti. Durano in carica 1 anno e possono essere rieletti.

Art. 35) Il voto è personale e può essere espresso in modo palese, per alzata di mano, o segreto. All'inizio della votazione viene presa la decisione sulla modalità del voto, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei presenti. Viene compilato immediatamente il verbale della elezione da parte di una insegnante presente, riletto e firmato dai Rappresentanti eletti e dai genitori presenti. Il verbale verrà consegnato in segreteria per essere messo agli atti. I nomi dei Rappresentanti eletti verranno esposti negli appositi spazi dei due ordini di scuola.

Art. 36) I Rappresentanti non possono delegare altri allo svolgimento delle loro funzioni, così come non possono chiedere, di propria iniziativa, deleghe.

Art. 37) Di ogni Assemblea viene redatta, da parte delle insegnanti, una relazione, che sarà riassunta nelle sue linee essenziali all'inizio della assemblea successiva.

Art. 38) Possono essere convocate, per particolari esigenze, **Assemblee di Interclasse**. Le Assemblee di Interclasse devono essere concordate con la Coordinatrice e presiedute dalla stessa. Per quanto concerne il Legale Rappresentante, vale quanto detto per le Assemblee di Classe.

Art. 39) **L'Assemblea di Istituto** è proposta e autorizzata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, che si coordinerà con il Consiglio di Istituto. L'Assemblea di Istituto è aperta alle Coordinatrici, agli insegnanti e a tutti i genitori: si trattano argomenti relativi al processo educativo, richiedendo anche l'aiuto di "esperti". Quanto discusso o ascoltato può essere ripreso, per essere approfondito, nelle Assemblee di Classe. Per la particolare valenza pubblica di alcuni argomenti, il Consiglio Direttivo può decidere di aprire l'Assemblea anche alla cittadinanza, organizzandola in una sede idonea, anche di altro Comune ed esterna al plesso scolastico.

Art. 40) Di volta in volta, assume la Presidenza delle Assemblee di Istituto uno dei membri del Consiglio Direttivo o persona delegata dal Consiglio stesso.

Art. 41) Nel caso si verificano interventi che intralcino il libero svolgimento del confronto assembleare, il Presidente o chi conduce ha facoltà di:

- a) togliere momentaneamente la parola
- b) allontanare i disturbatori dalla sede
- c) sospendere l'assemblea in caso di disordine eccessivo

Art. 42) Le Assemblee di Classe, di Interclasse e di Istituto e i Rappresentanti di Classe non hanno potere deliberante. Proposte e richieste emerse saranno sottoposte alle Coordinatrici, che in base alle proprie competenze le presenteranno al Consiglio di Istituto.

Art. 43) Ogni proposta o richiesta da presentare al Consiglio di Istituto deve essere espressione della volontà della maggioranza relativa delle famiglie e come tale documentabile.

Art. 44) Non è ammesso nessun tipo di delega

CURA DELLA STRUTTURA E RESPONSABILITÀ

Questi ultimi articoli hanno come scopo quello di aiutare tutta la comunità educante all'attenzione alle cose e alle persone, soprattutto in relazione alla giovanissima età degli alunni e alla loro sicurezza.

Art. 45) Tutti indistintamente: genitori, alunni, insegnanti e personale d'ogni ordine e grado sono tenuti a rispettare la struttura, e quanto in essa contenuto, contribuendo in questo modo alla sua conservazione, e al contenimento delle inevitabili spese di manutenzione. Si ricorda che la struttura è di proprietà della Fondazione Giuseppe Neri, che la concede in uso all'Istituto per il raggiungimento delle proprie finalità educative.

Art. 46) I genitori o le persone delegate si preoccuperanno di accompagnare gli alunni a scuola e si accertano della loro entrata. L'orario di inizio e fine delle lezioni delle scuole dell'Infanzia e Primaria è quello indicato nella documentazione consegnata alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. **In caso di ritardo, l'alunno va accompagnato in segreteria, che si occuperà di condurlo in classe. Per nessun motivo, se in ritardo, l'alunno va lasciato da solo all'interno della scuola.** Altre raccomandazioni o "regole", predisposte dal collegio docenti, per aiutarsi nel comune compito educativo, sono illustrate all'inizio dell'anno scolastico durante le assemblee di classe e successivamente inviate per iscritto alle famiglie.

Art. 47) I genitori o le persone delegate, al termine delle lezioni curricolari e delle attività extracurricolari, prenderanno in consegna gli alunni dagli insegnanti, agli orari stabiliti e secondo le modalità richiamate all'inizio dell'anno scolastico. L'attenzione di tutti a queste indicazioni aiuta la vita della scuola. Dal momento in cui l'alunno è consegnato ai genitori o alle persone delegate, il personale dell'Istituto e l'Istituto stesso è sollevato da ogni responsabilità. Genitori e persone delegate sono quindi chiamati ad esercitare la massima sorveglianza sugli alunni, in funzione della loro sicurezza, una volta loro consegnati, anche se all'interno dei cancelli della scuola.

Art. 48) Parcheggio. Entrata, sosta ed uscita dallo stesso devono avvenire in modo ordinato, a velocità la più moderata e con la massima attenzione al fine di evitare danni a mezzi e, fatto ancor più grave, a persone. Nel parcheggio si muovono non solo mezzi, ma anche bambini e adulti in entrata ed uscita dalla scuola. Si fa presente che le assicurazioni dell'Istituto non coprono ciò che potrebbe succedere nel parcheggio per irresponsabilità di chi lo usa. **Si invitano tutte le famiglie ad utilizzare non solo il parcheggio, che non è illimitato, ma anche le vie adiacenti la scuola, contribuendo in questo modo ad un afflusso/deflusso meno caotico e più ordinato.**

Art. 49) Zaini o cartelle, libri e astucci con ciò che serve per scrivere e colorare, grembiule dove richiesto, scarpe da ginnastica o calze antiscivolo sono tutto ciò di cui gli alunni, in modo differenziato per la scuola dell'Infanzia e Primaria, hanno bisogno. Genitori ed insegnanti dovranno sentirsi impegnati ad educare gli alunni alla cura di quanto loro affidato nel venire a scuola e all'uso degli armadietti dove presenti. La giovanissima età, l'esperienza quotidiana lo insegna, facilita l'abbandono di molte cose, soprattutto capi di vestiario, che sistematicamente, nonostante la loro esposizione in appositi luoghi e la presentazione nelle classi per il riconoscimento da parte degli alunni, vengono lasciati a scuola e non più richiesti. **Si fa presente che l'Istituto, pur vigilando con attenzione e scrupolo, non risponderà di ciò che viene smarrito o abbandonato a scuola. Pertanto si suggerisce a tutte le famiglie di non dotare i propri figli di oggetti di particolare valore.**

Art. 50) Le persone delegate al ritiro dei bambini, fatta eccezione per i soli genitori, saranno dotate di un cartellino di riconoscimento, che sarà consegnato alla famiglia e dovrà essere presentato all'insegnante dalla persona incaricata al momento del ritiro stesso. Questa indicazione è valida soprattutto all'inizio del ciclo della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria e quando si inseriscono persone nuove. **È perciò indispensabile che tutti gli incaricati portino sempre con sé il suddetto tesserino.**

CRITERI GENERALI PER L'ISCRIZIONE DEI NUOVI ALUNNI E DEI DISABILI

Si riporta quanto già espresso nel PTOF e lo si chiarisce e completa nel seguente modo:

Nuovi alunni

Le domande di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. I fratelli dei bambini già iscritti, sia presso la scuola dell'Infanzia che alla scuola Primaria, hanno un diritto di precedenza. Hanno diritto di precedenza anche i figli di tutto il personale dell'Istituto per una ovvia facilitazione del compito loro assegnato. **Si precisa, al di là dei casi di precedenza menzionati, che le domande di iscrizione saranno formalizzate dopo il colloquio con le Direzioni e seguiranno l'ordine cronologico con cui ci si è registrati in segreteria sino, come già detto, all'esaurimento dei posti disponibili.**

Accoglienza della disabilità

La scuola offre ai bambini con disabilità, **in rapporto alle proprie disponibilità e risorse e verificate le condizioni di erogazione del servizio**, adeguate opportunità secondo uno specifico progetto educativo didattico. Ciò mobilita non solo le risorse della scuola, ma anche quelle territoriali (azienda per i servizi sanitari, servizi d'assistenza e riabilitazione) al fine di ricevere utili elementi per una migliore conoscenza del bambino e un indirizzo generico da sviluppare poi attraverso la conoscenza e l'esperienza delle insegnanti.

BORSE DI STUDIO

L'Istituto, attingendo soprattutto a fondi frutto di erogazioni liberali, è in grado di accogliere un certo numero di richieste di borse di studio. Si ricorda che le erogazioni liberali sono generalmente frutto di libere iniziative di genitori (mostre, banchetti ecc.), che si coinvolgono cordialmente con il progetto educativo dell'Istituto e a cui tutti, in diverso modo, possono costruttivamente partecipare per far sì che la retta non sia di totale impedimento per le famiglie meno abbienti. Erogazioni liberali possono arrivare da famiglie di ex alunni, privati che stimano il lavoro dell'Istituto, liberi professionisti, Enti, aziende, tutto secondo le modalità previste dalla Legge e con possibilità di detrazioni/deduzioni fiscali. Anche la destinazione del 5 per mille dell'Irpef, secondo le indicazioni fornite nella documentazione per l'iscrizione, può concorrere allo scopo. Per questo viene caldeggiato e ricordato in prossimità della dichiarazione dei redditi.

Il CdA, di anno in anno, determina, sulla base di quanto è entrato attraverso le erogazioni, quanto può essere reso disponibile per le borse di studio. Il criterio per l'assegnazione è il reale bisogno della famiglia, che va verificato, possibilmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, attraverso un colloquio con il Legale Rappresentante (**da fissarsi, per i nuovi iscritti, dopo il colloquio con la Coordinatrice didattica e prima dell'eventuale iscrizione**) e dove si potranno valutare tutte le risorse economiche possibili oltre alla borsa di studio (ad esempio Dote Scuola Regionale o altro). Si richiede per questo colloquio l'ISEE.